



Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) - Telefono 0731/214519
Codice Meccanografico ANIC83900B - Codice Fiscale 91017920421
e-mail: anic83900b@istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it
sito: www.iclottedjesi.edu.it

Protocollo e data come da segnatura

Ai Genitori degli alunni dell'IC "Lorenzo Lotto"

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alle bacheche digitali Genitori, Docenti e ATA

OGGETTO : Votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00

lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Gli Uffici dell'Istituto Comprensivo sono aperti secondo le indicazioni riportate nel presente programma di scadenario, per favorire la partecipazione dei genitori alle prossime votazioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto.

Invito i genitori interessati a presentare le liste dei candidati, considerata l'importanza del Consiglio d'Istituto, e la rilevanza delle sue funzioni per la vita della scuola.

Saranno eletti a far parte del Consiglio di Istituto, in carica per il triennio 2021-2024, dalle rispettive Componenti (Genitori, Docenti e Non Docenti) :

n. 8 Rappresentanti dei Genitori,

n.8 Rappresentanti dei Docenti e

n.2 Rappresentanti dei Non Docenti.

Per quanto sopra, si invitano tutti i genitori a partecipare alle Elezioni, esercitando entrambi i diritti elettorali loro riconosciuti :

1) **ELETTORATO ATTIVO** esprimendo il proprio voto per la Lista e/o le proprie preferenze per i candidati al momento delle votazioni. A tal proposito si segnala quanto segue :

- Entrambi i genitori di ogni alunno/a hanno diritto al voto.
- I genitori che hanno più figli che frequentano le scuole di questo Istituto Comprensivo possono esprimere il loro voto una sola volta.
- I genitori con figli frequentanti scuole dell'Istituto Lorenzo Lotto e scuole di altri Istituti, nei quali siano pure indette le elezioni, esprimono il loro voto presso ciascun Istituto, per l'elezione dei rispettivi Consigli.

Per esercitare il proprio diritto di voto on-line i genitori dovranno entrare ciascuno con la propria password nel Registro Elettronico Nuvola Madisoft: la password è personale per ciascun tutore. Pertanto chi l'avesse smarrita, è pregato di richiederla di nuovo alla segreteria Ufficio Alunni entro e non oltre il 20 novembre 2021 all'indirizzo e-mail anic83900b@istruzione.it.

2) **ELETTORATO PASSIVO** proponendo direttamente la propria candidatura o presentando con altri genitori una Lista di candidati – nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente (O.M. n. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni), che sono illustrati nello scadenario sottostante.

ANIC83900B - CIRCOLARI - 0000115 - 26/10/2021 - UNICO - U
PROMEMORIA DI SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- 1. COSTITUZIONE O RINNOVO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DI CIRCOLO/ISTITUTO**
Entro il 45° giorno antecedente le votazioni (14/10/2021)
- 2. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI ALLE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEI CAPI D'ISTITUTO**
Entro il 35° giorno antecedente le votazioni (23/10/2021)
- 3. FORMAZIONE E DEPOSITO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI**
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni (03/11/2021)
- 4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI**
Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 08/11/2021 e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2021)
- 5. AFFISSIONE ALL'ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI**
Subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (13/11/2021)
- 6. PROPAGANDA ELETTORALE**
Dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 26/11/2021)
- 7. NOMINA SEGGI**
Entro il 5° giorno antecedente le votazioni (entro il 23/11/2021)

Le suddette scadenze si riferiscono a tutte le Componenti: GENITORI, DOCENTI e A.T.A.

Alla presente comunicazione sono allegati :

- 1 - un prontuario contenente informazioni circa le modalità di presentazione delle Liste e lo svolgimento della propaganda elettorale, tratte dalla normativa vigente (O.M. n.215 del 15.07.91);
- 2 - informazioni ai genitori in relazione alla presentazione delle liste dei candidati e dei programmi;
- 3 - i moduli dei verbali di presentazione delle liste per tutte le Componenti: GENITORI, DOCENTI e A.T.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabrina Valentini
(Firmato digitalmente)

**PRONTUARIO PER I GENITORI PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE NELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO INDETTE PER IL 28 E 29 NOVEMBRE 2021**

1) Quanti genitori possono far parte del Consiglio d'Istituto ?

Trattandosi di un Istituto con più di 500 alunni il Consiglio d'Istituto deve risultare costituito da:

n.8 GENITORI

n.2 NON DOCENTI

n.8 DOCENTI

+ il Dirigente Scolastico, membro di diritto

2) Degli 8 genitori, quanti seggi sono riservati per ciascun ordine di scuola (dell'Infanzia-Primaria - Secondaria di 1° grado)?

E' indifferente, ma è auspicabile che siano rappresentati i tre ordini di Scuola

3) Quante Liste Elettorali possono presentare i genitori ?

Una, o più Liste, contrapposte per programma, ma comuni per appartenenza a tutti e tre gli ordini di Scuola

4) Come potranno i candidati presentare agli altri genitori il loro programma?

Si potranno tenere, nei locali scolastici, delle riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dal 10 novembre (18° giorno antecedente) al 26 novembre (2° giorno antecedente le votazioni), facendone richiesta al Dirigente Scolastico comunque entro il 18 novembre (10° giorno antecedente le votazioni).

5) Ogni Lista quanti candidati può contenere?

Fino ad un massimo di 16 candidati

6) Come debbono essere indicati i candidati in ciascuna Lista?

Ognuno dei candidati dovrà essere individuato dai seguenti elementi :

- **numero progressivo in cifra araba** (es. 1,2,3,4, etc.: è un adempimento rilevante perché al numero attribuito corrisponderà la posizione effettiva del candidato all'interno della Lista, anche nelle fasi successive; per es.: in caso di elezione, a parità di preferenze ottenute, o nel caso che si debba provvedere – una volta che il Consiglio sia già in carica – alla surroga di un componente eletto a suo tempo dalla stessa Lista, ma che decada dalla nomina, per esempio perché il figlio non frequenta più l'Istituto)
- **Cognome e Nome**
- **Luogo e data di nascita**
- **Firma autenticata***** per l'accettazione della candidatura e per l'impegno a non far parte e a non presentare altre Liste per la stessa Componente (GENITORI) se non per l'elezione del Consiglio di altro Istituto

7) Come dev'essere contraddistinta ogni Lista ?

Ogni Lista dev'essere contraddistinta – oltre che da un numero romano (I, II, III, IV, etc.) riflettente l'ordine di presentazione della Lista stessa alla Commissione Elettorale – anche da un motto che dovrà essere riportato dai presentatori in calce alla Lista.

8) Quanti presentatori occorrono per ogni Lista ?

Almeno 20 genitori, che dovranno essere indicati con i seguenti elementi :

- **Cognome e Nome**
- **Luogo e data di nascita**
- **Firma autenticata*****

*****Si ricorda che, per l'autentica della firma, che può anche essere apposta, a lato della stessa, dal delegato del Dirigente Scolastico, occorre comunque un documento di riconoscimento del firmatario (candidato o presentatore)**

9) Quali sono le modalità di presentazione di ogni Lista ?

Ogni Lista dev'essere presentata personalmente da un firmatario alla Segreteria della Commissione Elettorale (presso la sede centrale in Corso Matteotti n.96 –Jesi) dalle ore 9 del 8 novembre e non oltre le ore 12 del 13 novembre 2021 (rispettivamente 20° e 15° giorno antecedente le votazioni)



Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) - Telefono 0731/214519
Codice Meccanografico ANIC83900B - Codice Fiscale 91017920421
e-mail: anic83900b@istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it
sito: www.iclottojesi.edu.it

INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

(Tratte da O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998)

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto

devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*

* comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 - Esposizione delle liste

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste

1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.